



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Funzione Pubblica

NOTA METODOLOGICA

**Verifiche sull'effettivo possesso dei requisiti e sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle istanze di accreditamento e/o rinnovo di accreditamento presentate dagli Enti formatori alla SNA per l'erogazione della formazione continua degli iscritti nell'Elenco nazionale degli Organismi indipendenti per la valutazione**

30 settembre 2023

## Indice

1	Introduzione .....	3
2	Requisiti per l'accREDITamento – dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante .....	3
3	Composizione della lista degli Enti da sottoporre a verifica .....	4
4	Modalità di esecuzione dei controlli .....	4

## 1 Introduzione

L'articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 6 agosto 2020 stabilisce che *“Il Dipartimento, d'intesa con la Scuola nazionale dell'amministrazione, definisce i requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, senza finalità di lucro, che svolgono attività formative e procede alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi”*.

Con determina direttoriale 18772329 del 22 gennaio 2018 il Dipartimento, d'intesa con la SNA oltre a definire i requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche e private – definite dall'art. 6 comma 4 dello stesso DM 6 agosto 2020, ha previsto, all'articolo 5, comma 3, che *“Gli uffici competenti del Dipartimento effettuano i controlli successivi, anche a campione, sull'effettivo possesso dei requisiti, dando comunicazione degli esiti alla SNA per i seguiti di competenza”*.

La verifica di non veridicità della dichiarazione, con riguardo ai requisiti richiesti, comporta la revoca dell'accreditamento, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In attuazione di tale previsione il Dipartimento con il presente documento definisce in modo puntuale i requisiti sottoposti a verifiche e le modalità di esecuzione dei controlli.

## 2 Requisiti per l'accreditamento – dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante

Le dichiarazioni rese dal Legale rappresentante dell'Ente di formazione nelle istanze di accreditamento e/o di rinnovo dell'accreditamento sono di seguito elencate.

Queste riguardano, salvi gli aggiornamenti che risulteranno nella modulistica predisposta dall'Ufficio a seguito dell'entrata in vigore della sopravvenuta normativa di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dichiarazioni relative a:

1. il legale rappresentante in qualità di persona fisica
  - a. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni
  - b. che non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo legato all'esercizio della carica
2. l'Ente di formazione in qualità di persona giuridica;
  - a. non avere scopo di lucro;
  - b. prevedere esplicitamente la formazione tra le finalità risultanti dallo Statuto o dall'Atto costitutivo;

- c. possedere comprovata esperienza almeno quinquennale nell'organizzazione di corsi di formazione, convegni, incontri di aggiornamento professionale o altri eventi riconducibili ad almeno tre degli ambiti professionali previsti dal D.M.;
- d. avere la disponibilità di dotazioni strutturali, organizzative e tecnologiche adeguate allo svolgimento delle attività formative, con particolare riferimento alla possibilità di consentire la partecipazione anche a distanza;
- e. avere la disponibilità di docenti che hanno un rapporto strutturato con l'istituzione e in possesso di comprovata esperienza negli ambiti professionali previsti dal D.M. ai quali sono riconducibili le attività formative inserite nel catalogo di cui al successivo art. 4, comma 2;
- f. non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

### **3 Composizione della lista degli Enti da sottoporre a verifica**

Con cadenza annuale, il Dipartimento si impegna ad effettuare le verifiche di veridicità delle dichiarazioni rese dai Legali rappresentanti di tutti gli Enti che risultano accreditati e con triennio in corso entro una data di riferimento scelta dall'ufficio. Per l'anno 2023, tale data è individuata nel giorno 31 luglio.

Salvo diverse indicazioni comunicate nella sezione News del Portale della performance, la data scelta per il 2023 si intende confermata per gli anni a seguire.

Entro dieci giorni dalla approvazione della presente nota metodologica, per l'anno 2023, l'Ufficio compone una lista di *soggetti da verificare*, provvedendo ad escludere dal novero degli Enti da sottoporre a controllo quelli già sottoposti a verifica da parte dell'Ufficio in un ciclo di verifiche precedenti; tali Enti esclusi potranno essere nuovamente oggetto di future verifiche, a seguito della presentazione di istanze di rinnovo dell'accreditamento, ovvero nel caso di specifiche e motivate segnalazioni di irregolarità pervenute all'Ufficio e non ritenute manifestamente infondate.

Per le annualità successive, la lista di *soggetti da verificare* sarà formata dall'Ufficio nei trenta giorni successivi al 31 luglio. Tale termine si intende automaticamente trasposto alla prima data di calendario utile, nel caso in cui cada in giornata non lavorativa.

### **4 Modalità di esecuzione dei controlli**

Saranno sottoposte a verifica tutte le dichiarazioni rese dai Legali Rappresentanti degli Enti formatori nelle istanze di accreditamento e/o di rinnovo dell'accreditamento, ad eccezione della dichiarazione riportata al punto 2. d), per la quale saranno successivamente precisate le modalità di effettuazione delle verifiche *in loco*, secondo le seguenti modalità operative:

<b>Dichiarazione</b>		<b>Accertamento</b>	
1.	a)	accertamento presso la banca dati nazionale SI.CE.ANT	
	b)	accertamento tramite il casellario giudiziale	
2.	a)	verifica su Statuto, Atto costitutivo e, eventualmente su Registro delle imprese	
	b)	verifica su Statuto, Atto costitutivo	
	c)	verifica dell'allegato A all'istanza di accreditamento o rinnovo	
	e)	richiesta all'ente della documentazione attestante il rapporto strutturato dei docenti	
	f)	(comma1)	accertamento tramite il casellario giudiziale del rappresentante legale
		(comma 2)	accertamento presso la banca dati nazionale SI.CE.ANT
		(comma 3)	estensione soggettiva degli accertamenti in ragione della forma societaria
(comma 4)		accertamento tramite Agenzia delle Entrate e accertamento tramite il DURC sul sito dell'INPS/INAIL	

L'accertamento si concluderà con la predisposizione di uno o più verbali di chiusura dell'attività di verifica, contenenti l'elencazione dei soggetti per i quali l'attività di verifica si è conclusa positivamente e l'elencazione dei soggetti per i quali una o più dichiarazioni sono risultanti non conformi alle verifiche effettuate, con indicazione della, o delle, dichiarazioni negativamente verificate e dei riscontri effettuati.

Il verbale, o i verbali, di conclusione dell'attività, contenenti le eventuali proposte di revoca dell'accreditamento, saranno tempestivamente trasmessi a SNA per i seguiti di competenza